



Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti ed inutili

Il Municipio di Capriasca,

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente la relativa Legge cantonale di applicazione ed il relativo Regolamento generale;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico ed il relativo Regolamento di applicazione;
- l'Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge sull'ordine pubblico;
- la Legge organica comunale ed il relativo Regolamento di applicazione;
- il Regolamento comunale del 21 marzo 2016,

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

¹Sul territorio comunale sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

²Restano riservati i disposti di normative di diritto comunale e di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana nei giorni feriali

¹È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.

²In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00.

³Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4 Domenica e giorni festivi

¹La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori e attività rumorosi o molesti per il vicinato.

²In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

¹I lavori con macchine agricole e di giardinaggio (tosaerba, tagliabordi, irroratori, tagliasiepi, motofalciatrici, motoseghe, decespugliatori, soffiatori e simili) sono autorizzati nei giorni feriali, da lunedì a venerdì unicamente nella fascia oraria 07:00-12:00 e 13:00-19:00, mentre il sabato nella fascia oraria 08:00-12:00 e 13:30-18:00; ciò in deroga agli orari indicati all'art. 3.



²Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili

¹Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

²Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) è vietato far girare a vuoto e inutilmente qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è vietata dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, come pure il sabato, la domenica e nei giorni festivi riconosciuti.

⁴Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.

⁵In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere delle deroghe previa richiesta scritta e debitamente motivata.

⁶Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, l'orario d'inizio dei lavori in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8 Esercizi pubblici

¹L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

²Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.



³Sono inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

⁴Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono

¹Apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati solo all'interno degli edifici e entro limiti normali tali da non disturbare il vicinato. È riservato l'art. 10.

²Dopo le 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste

¹L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive, ...) è soggetta ad autorizzazione.

²L'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, va indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni relative al rispetto della quiete notturna.

⁴La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵E' riservata l'applicazione del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

⁶Per quanto non contemplato si richiama l'Ordinanza sugli esercizi pubblici.

Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

²Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 Animali

¹I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

²In caso di ripetuta molestia il Municipio ha la facoltà di ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine è impartito dal comandante della polizia comunale.

Art. 13 Veicoli a motore

¹L'uso di veicoli a motore non deve cagionare rumori evitabili, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.00.

²E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;



- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, sbattere portiere, cofano, baule e simili, nonché l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

³Sono riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 Stand di tiro

Il Municipio, d'intesa con la società di tiro interessata, stabilisce il programma vincolante annuale delle attività di tiro e fissa gli orari d'apertura di tiro dello stand.

Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive

¹La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

²Tenuto conto delle condizioni locali il Municipio può decretare delle restrizioni e, dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³I giochi siti all'interno di locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

⁴Per quanto non contemplato si richiama l'Ordinanza sugli esercizi pubblici.

Art. 16 Sirene e impianti d'allarme

¹E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

²Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³E' riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 17 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa massima di fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC e 60 ROC.

Art. 18 Provvedimenti

¹Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione federale o cantonale.

Art. 19 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione, ha una validità indeterminata ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**



Approvata con risoluzione municipale no. 661 del 24 luglio 2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 26 luglio 2017 al 15 settembre 2017.